

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4044

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, MINUCCI, BADESI POLVERINI, BIANCHI BERETTA,
BOSI MARAMOTTI, CAFIERO, CIAFARDINI, CONTE ANTONIO,
CUFFARO, FAGNI, MINOZZI, PINNA, TORTORELLA**

Presentata il 6 ottobre 1986

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicende dei progetti di riforma della scuola secondaria superiore sono fin troppo note, perché se ne debba tornare a parlare nella presente relazione.

È sufficiente ricordare come nel marzo del 1985 il Senato approvò, a conclusione di un lungo dibattito sulla scuola secondaria superiore, un testo di legge di riforma che contemplava l'innalzamento dell'istruzione obbligatoria da otto a dieci anni, e cioè fino al sedicesimo anno di età degli studenti. Fu un risultato importante su un obiettivo che da anni aveva visto impegnato il partito comunista in prima linea e sostanzialmente isolato. Tuttavia le soluzioni che si davano all'elevamento dell'obbligo e ad altre rilevanti questioni furono giudicate negativamente

dal gruppo comunista che espresse un voto finale negativo sul testo che era stato trasferito dalla Commissione istruzione all'Aula del Senato.

Il voto negativo fu motivato, tra l'altro, con la considerazione che era stata data una soluzione confusa e contraddittoria alla regolamentazione del biennio, con la istituzione di un doppio canale formativo, uno culturale, l'altro di puro avviamento professionale.

Va ricordato un dato significativo: la legge approvata dal Senato constava di 36 articoli, 31 dei quali passarono con un voto unanime. I cinque articoli sui quali si ebbero voti contrapposti costituivano il cuore della riforma, e proprio su questi vennero in luce non solo la divisione tra maggioranza e opposizione ma anche

contrasti in seno alla stessa maggioranza.

Quando la proposta di riforma approdò alla Camera dei deputati, il confronto, le differenziazioni, le divisioni ancora una volta non si appalesarono solo rispetto all'impegno comunista di migliorare il testo pervenuto dal Senato, ma vennero acuendosi tra le stesse forze di maggioranza.

E furono queste divisioni nella maggioranza che portarono al blocco della discussione nell'autunno del 1985.

La successiva proposta socialista di un intervento legislativo che elevasse da subito l'obbligo scolastico, pur avendo il carattere di un provvedimento parziale, avrebbe potuto, in quanto accostamento ad analoga richiesta da anni formulata dal partito comunista, costituire la base per la ripresa di un confronto, se fosse stata collocata nel quadro di una riforma della quale fossero chiari punti di partenza e punti di arrivo. Diversamente i nodi politici che avevano comportato il blocco della discussione non sarebbero stati sciolti e la condizione di stallo non sarebbe stata superata.

La sostanza dei nodi politici venne mascherata con la difficoltà di procedere ad una organica macroriforma, ma in realtà risiedeva nel conflitto tra progetti radicalmente diversi sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista culturale, progetti sui quali non era più possibile una mediazione in base al testo licenziato dal Senato, un testo dal quale lo stesso partito socialista, che lo aveva votato, prendeva le distanze con la nuova proposta.

Quanto fosse difficile restare fermi alla scelta socialista di un elevamento immediato dell'obbligo, senza avere un disegno complessivo nel quale collocare un intervento parziale, senza avere chiaro il processo nel quale inserirlo e la coerenza con questo processo, è stato del resto dimostrato dal fatto che il partito socialista sia dovuto andare oltre indicando le aree culturali per il biennio, senza peraltro affrontare e risolvere il problema del triennio successivo.

Tuttavia al di là dei nodi politici sui quali è più che mai urgente un confronto chiaro, una riflessione si impone sulle novità che contrassegnano l'oggi e che investono comunque anche gli interventi parziali.

È aperta la riflessione se la configurazione di una scuola quinquennale, come è stata pensata finora, non sia da riconsiderarsi, nel momento in cui l'elevamento dell'obbligo scolastico è posto come discriminante per l'innalzamento della soglia culturale di base, o se la nuova qualità del rapporto cultura-professionalità non imponga una revisione complessiva dei caratteri della formazione secondaria, puntando a semplificare il quadro dell'offerta formativa finora frantumata in canali intercomunicanti e inutili. La professionalità stessa, del resto, non è più, o è sempre meno, definibile per comparti e presenta invece caratteri di polivalenza e di interdisciplinarietà, rendendo necessario che il processo formativo approdi a una flessibilità inedita, così come inediti e spesso non completamente definiti sono i nuovi profili professionali.

Si impone, insomma, una riflessione sul « processo » che deve portare ad una riforma complessiva, coinvolgendo da subito la scuola, gli insegnanti, la comunità scientifica, il mondo produttivo, senza una ricetta istituzionale rigida, ma con un solido progetto culturale e un attento governo dei processi di istruzione.

La presente proposta di legge, frutto di una riflessione sull'oggi e sulle vicende del dibattito finora svoltosi, forte di un ricco patrimonio culturale da salvaguardare, intende collocare le proposte positive maturate in un disegno complessivo, i cui obiettivi fondamentali sono una forte qualificazione degli studi, l'innalzamento immediato dell'obbligo scolastico a 16 anni tutto dentro il biennio della scuola secondaria superiore, il superamento dello schema rigido di una secondaria superiore solo di cinque anni (il problema del modo con il quale consentire ai giovani di uscire e rientrare nella scuola), lo smantellamento del sistema degli indirizzi, la revisione della forma-

zione professionale anche attraverso una modifica delle leggi attuali, la forte autonomia delle singole scuole e la loro partecipazione attiva al processo riformatore. La proposta di legge si configura come una legge-quadro nella quale vengono definiti gli obiettivi di fondo, le procedure di attuazione, i soggetti della riforma. La proposta contiene una rilevante novità particolarmente per quanto concerne il triennio finale, fondato su quattro grandi aree culturali-professionali, che rappresentano la « trama istituzionale » della nuova secondaria. Dentro questa « trama istituzionale » vengono collocati — anziché i tradizionali rigidi indirizzi di studio — percorsi formativi, piani di studi flessibili e modulari. Le scuole vengono coinvolte nel processo di innovazione e integrazione dei piani di studio, mentre si delega al Governo la definizione dei contenuti e degli strumenti didattici necessari.

Noi riteniamo che aumentando l'offerta formativa, garantendo uno *standard* di istruzione a cui agganciare il valore legale del titolo di studio, sia possibile offrire agli studenti, una volta terminata la scuola media superiore, la possibilità di allargare, di sviluppare la propria specializzazione. La condizione perché questo risultato sia raggiunto è che i percorsi formativi si fondino su due cardini importanti: lo sviluppo delle conoscenze e le esigenze legate a una professionalità intesa non come « mestiere », ma come possesso degli strumenti necessari per operare nei diversi settori della attività umana.

Consideriamo pura esercitazione retorica parlare delle grandi trasformazioni tecnologiche in atto, dei mutamenti dei profili professionali, della prospettiva, certa, che l'organizzazione del lavoro nel volgere di pochi anni sarà completamente rivoluzionata, se non si riconosce che non serve a nulla insegnare mestieri che sono già di fatto superati, che non serve a nulla guardare a profili professionali del passato, ma che è necessario, invece, far leva su una forte formazione culturale di base, sulla acquisizione degli strumenti

necessari e indispensabili per una consapevolezza critica e scientifica, sull'apprendimento di un metodo che consenta di conoscere e di imparare, che dia a tutti non solo conoscenze e abilità per il lavoro, ma anche gli strumenti necessari per essere cittadini.

In altre parole la scuola deve essere in grado di fornire ai giovani non tanto un mestiere o una professione che sono destinati a rapide obsolescenze, quanto piuttosto le conoscenze scientifiche e critiche, i linguaggi e i metodi di lavoro senza i quali non sarà possibile far fronte allo sviluppo delle tecniche e alla trasformazione dei profili professionali e al delinarsi di nuove professioni.

Non riteniamo che questi obiettivi possano essere conseguiti tutti e solo nella scuola; non pensiamo a un sistema scolastico autosufficiente, ma ad un sistema formativo integrato, nel quale ogni sistema formativo conservi la propria specificità, senza confusioni, sovrapposizioni, senza sprechi: la scuola, la formazione professionale, la formazione permanente e l'educazione degli adulti, le attività formative per la transizione scuola-lavoro, la riconversione e la riqualificazione professionale per l'orientamento scolastico e professionale. Nel delineare le componenti di questo sistema formativo integrato, riaffermiamo la centralità della scuola pubblica, profondamente riformata, che proprio nel sistema formativo integrato possa trovare le condizioni per poter rispondere alla realtà nuova nella quale deve operare, per garantire i livelli di apprendimento oggi necessari per assolvere una funzione di unificazione culturale nazionale. Questo è il senso dell'articolo 1.

Definito l'ordinamento della scuola secondaria superiore di durata quinquennale, suddivisa in un biennio (unificato in tutti gli istituti secondari superiori) e in un triennio (articolo 2), l'articolo 3 sancisce l'elevamento dell'obbligo scolastico al sedicesimo anno di età e il suo adempimento con la frequenza del bien-

nio del sistema di istruzione secondaria superiore.

L'articolo 4 definisce un biennio obbligatorio, che faccia da cerniera tra la scuola media e il triennio, caratterizzato da un rapporto flessibile tra una forte area comune e un ambito di orientamento per le successive scelte di studio e di lavoro. Noi sosteniamo, rispetto a quanti propongono una scelta di indirizzo precoce o l'istituzione di un ciclo breve professionalizzante, che tale questione possa essere risolta attraverso una frequenza aggiuntiva, dopo il biennio, di corsi di formazione professionale veloci e finalizzati esclusivamente alla specializzazione.

Nel fissare il biennio obbligatorio, non si tratta di aggiungere all'attuale ordinamento una IV e V media, ma, certo nell'ambito di una ridefinizione complessiva del percorso dell'obbligo, di costruire il primo spezzone degli studi superiori che possa concludersi con un titolo spendibile sul mercato del lavoro o per proseguire gli studi.

Dopo il biennio si può accedere (articolo 5) ad un corso triennale di studio, articolato in quattro settori operativi e conoscitivi, all'interno dei quali lo studente può scegliere nell'ambito di un determinato numero di piani di studio, costituiti da moduli didattici che consentono la flessibilità dei percorsi formativi (articolo 6).

Nell'articolo 7 vengono definiti gli esami del triennio: per gli esami di diploma del triennio (come per gli esami previsti per il biennio all'articolo 4) si ha una doppia certificazione per le materie dell'area comune e per l'attività modulare orientativa, al fine di garantire e favorire la massima flessibilità nell'utilizzazione del titolo stesso per la scelta degli studi successivi e per il riconoscimento nei corsi regionali di formazione professionale degli studi effettuati. Nell'articolo si stabilisce altresì la necessaria coerenza tra le scelte successive del corso di laurea e il settore di studi seguito, in base ad una tabella di congruità stabilita dal Ministero della pubblica istruzione. Con l'arti-

colo 8 vengono definiti gli obiettivi degli insegnamenti dell'area comune, che dopo il biennio si sviluppa ulteriormente anche in relazione alle aree di indirizzo.

L'articolo 9 definisce gli opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore e il sistema di formazione professionale e fissa i criteri per la stipula di convenzioni per realizzare in concreto tale collegamento.

L'articolo 10 regola il campo di intervento delle scuole (nell'ambito della loro autonomia didattica e giuridico-amministrativa, da definirsi con apposita legge) nell'arricchimento, innovazione e integrazione dei piani di studio, attraverso la sperimentazione metodologico-didattica e di ordinamenti e strutture regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974.

L'articolo 11 fissa gli orientamenti per l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti aventi valore di legge, relativi:

alla definizione delle discipline di insegnamento dell'area comune, dei contenuti anche di carattere interdisciplinare del biennio e del triennio, dei piani di studio e dei moduli formativi;

alla definizione dei percorsi formativi e delle tipologie di qualificazione professionale;

alla necessaria trasformazione degli attuali ruoli del personale docente della scuola secondaria superiore, dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnamenti di dattilografia, stenografia, di tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanica, in base al principio della unificazione dei ruoli e della definizione di nuove professionalità docenti;

alla revisione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore, mediante l'unificazione delle stesse presso le province.

Nello stesso articolo si dà delega al Governo di costituire una commissione di esperti, espressione delle necessarie com-

petenze culturali, scientifiche e professionali, che, con il contributo dell'Università, dei centri di ricerca, delle scuole secondarie superiori con sperimentazioni in corso, elabori in fasi successive le materie relative al biennio e al triennio per predisporre gli schemi di norme delegate.

L'articolo 12 prevede un piano nazionale pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, ne fissa le fasi (due) e i distinti obiettivi da conseguire in ciascuna delle fasi. Vengono altresì indicati metodi, strumenti, convenzioni e personale da utilizzare, l'istituzione di centri permanenti (strutture operative degli IRRSAE) per l'aggiornamento culturale e professionale del personale di ogni ordine e grado, la durata delle attività di aggiornamento da svolgersi mediante sequenze articolate su

moduli didattici, l'utilizzazione per queste attività di parte delle attività di servizio non di insegnamento e di una quota aggiuntiva di ore per il personale chiamato a partecipare alle attività della seconda fase del piano.

Si stabiliscono infine incentivi economici o di carriera per tutto il personale scolastico che parteciperà alla effettuazione del piano di aggiornamento.

Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si attuerà (articolo 13) a partire dall'anno scolastico 1987-88, iniziando dalla prima classe.

Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati (articolo 8) il Ministro stabilirà con proprio decreto un piano nazionale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base dei piani regionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La scuola secondaria superiore, nell'ambito di un sistema formativo integrato con le strutture formative esistenti nel territorio, garantisce l'acquisizione di un livello di conoscenze e il possesso di abilità e di strumenti tali da consentire:

a) la piena realizzazione individuale e una consapevole partecipazione alla vita democratica;

b) una formazione culturale e una preparazione professionale di base che permettano sia l'accesso agli studi successivi e superiori sia l'inserimento nel mondo del lavoro.

ART. 2.

(Ordinamento).

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e consta di un biennio e di un triennio.

2. La presente legge determina l'unificazione del biennio in tutti gli istituti secondari superiori, gli assetti fondamentali del triennio, nonché modalità e competenze per la predisposizione dei percorsi formativi.

ART. 3.

(Elevamento dell'obbligo scolastico).

1. A decorrere dall'anno scolastico 1987-88, l'obbligo scolastico è elevato al sedicesimo anno di età e si adempie con la frequenza del primo biennio del sistema di istruzione secondaria superiore.

2. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno

10 anni le norme sull'istruzione obbligatoria e abbia acquisito il diploma di licenza media.

ART. 4.

(Ordinamento del biennio).

1. Il biennio garantisce l'elevamento della preparazione culturale di base e l'orientamento sia per le successive scelte di studio sia per l'accesso al lavoro.

2. Il corso di studi del biennio è così articolato: tre quarti dell'orario sono dedicati a discipline e contenuti comuni a tutti gli studenti; un quarto è dedicato a una formazione di orientamento sia per gli studi successivi sia per il lavoro.

3. L'area di orientamento è costituita da moduli didattici di materie afferenti ai quattro settori del triennio di cui all'articolo 5 e possono articolarsi in serie con la formazione professionale post-obbligatoria.

4. La scuola è organizzata in classi di area comune e in gruppi interclasse di studenti, per fasce orarie determinate.

5. Lo studente che scelga di acquisire una qualifica professionale può integrare la sua formazione con la frequenza, alla fine del biennio, di brevi corsi di formazione professionale regionale esclusivamente finalizzati ad una specializzazione, che tengano conto delle attività svolte nel *curriculum* scolastico e in particolare dei moduli dell'area di orientamento.

6. Al termine del biennio gli studenti sostengono un esame che verifica il superamento degli obiettivi formativi del biennio stesso. L'esito positivo dell'esame è attestato dal diploma che permette l'ammissione ai successivi corsi triennali di istruzione secondaria superiore ed ai corsi regionali di formazione professionale e costituisce titolo per l'immissione nel mondo del lavoro.

7. Il titolo di studio prevede una valutazione a doppia certificazione per le materie dell'area comune e per l'attività modulare orientativa, al fine di garantire e favorire la massima flessibilità nell'utilizzazione del titolo stesso per la scelta de-

gli studi successivi e per il riconoscimento nei corsi regionali di formazione professionale degli studi effettuati.

ART. 5.

(Ordinamento del triennio).

1. Il triennio si articola nei seguenti quattro settori conoscitivi ed operativi:

- a) visivo-musicale;
- b) linguistico-letterario;
- c) delle scienze sociali
- d) delle scienze matematico-naturalistiche.

2. All'interno di ciascun settore lo studente può scegliere nell'ambito di un determinato numero di piani di studio.

3. Il triennio garantisce il possesso di conoscenze fondamentali sia degli insegnamenti comuni sia delle discipline specifiche di settore, come possesso di adeguati strumenti e metodologie conoscitive e operative, al fine di garantire una capacità di apprendimento continua, di elaborazione, organizzazione ed applicazione delle conoscenze ai grandi settori del lavoro umano.

4. I piani di studio sono costituiti da moduli didattici che consentono, nell'ambito definito dall'articolo 6, la flessibilità dei percorsi formativi.

5. I piani di studio modulari si articolano in:

- a) un numero di ore di insegnamenti comuni a tutti gli studenti non inferiore al 50 per cento;
- b) un 25 per cento di insegnamenti comuni a ciascuno dei quattro settori;
- c) un 25 per cento di insegnamenti di carattere specialistico.

6. Ferme restando le indicazioni delle lettere a) e b) del comma 5 il numero delle ore degli insegnamenti di carattere specialistico di cui alla lettera c) può essere aumentato per i piani di studio attinenti a particolari tipologie professionali.

ART. 6.

(Flessibilità dei percorsi formativi).

1. È consentita l'opzione tra due o più moduli formativi all'interno dello stesso piano di studi.

2. È consentito scegliere un piano di studi diverso da quello precedentemente seguito, integrandolo con i moduli formativi ad esso attinenti.

3. Lo studente che, conseguito il diploma, intende integrare le competenze acquisite con altre comprese in diverso piano di studi, può integrare la precedente preparazione seguendo corsi afferenti ai moduli formativi a tal fine necessari.

4. Nel caso previsto dal comma 3, gli esami di diploma conclusivi vertono unicamente sull'accertamento della preparazione acquisita nei moduli formativi integrativi.

ART. 7.

(Esami del triennio).

1. A conclusione del triennio gli studenti sostengono esami di diploma, che hanno validità di esami di Stato, con una valutazione a doppia certificazione, analoga a quella prevista per il biennio dal comma 7 dell'articolo 4.

2. Il titolo consente l'accesso all'università. La scelta del corso di laurea e di diploma deve essere coerente con il settore di studi seguito nella scuola secondaria superiore, in base ad una tabella di congruenza stabilita dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 8.

(Area comune).

1. L'area comune assicura a tutti gli studenti una formazione culturale unitaria e l'acquisizione di un metodo logico e scientifico che costituiscano anche il fondamento delle scelte di settore.

2. Nel quadro delle finalità previste dall'articolo 1 gli insegnamenti dell'area comune hanno l'obiettivo:

a) di fornire gli strumenti fondamentali di analisi, di comunicazione e di espressione, arricchendo le conoscenze linguistiche, artistiche e musicali e promuovendo l'attività logica e matematica;

b) di sviluppare, anche attraverso la lettura diretta delle testimonianze storiche, letterarie e artistiche di maggiore rilievo, la conoscenza della realtà culturale e sociale nel suo sviluppo storico e di promuovere la comprensione critica della realtà contemporanea;

c) di fondare su basi scientifiche la conoscenza della natura, dell'ambiente e delle attività umane che ne determinano la trasformazione attraverso la tecnologia e le applicazioni al lavoro, alla produzione, alla distribuzione dei beni e servizi e ai sistemi di informazione e comunicazione.

3. Nel biennio la preparazione generale comune di cui ai precedenti commi ha come obiettivo il raggiungimento di un livello di formazione di base comune a tutti i cittadini. Nel triennio essa si sviluppa ulteriormente anche in rapporto alle aree di indirizzo.

4. I programmi dell'area comune sono uguali per tutti i settori. Per tutta la durata del quinquennio, l'area comune comprende obbligatoriamente l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

ART. 9.

(Scuola secondaria superiore e formazione professionale).

1. Al fine di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e le regioni fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche per l'im-

piego di personale in attività rientranti nelle rispettive competenze o con finalità concordate.

2. In particolare sono definiti i criteri per la stipula di convenzioni in relazione ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di corsi di formazione professionale in raccordo con le uscite dal ciclo biennale e triennale della scuola secondaria superiore;

b) la realizzazione di corsi di formazione professionale su moduli integrativi la cui acquisizione costituisca credito formativo per il conseguimento di attestati di qualifica specifici, aggiuntivi e successivi alla certificazione scolastica;

c) la collaborazione per lo sviluppo delle attività di formazione professionale regionale;

d) la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale regionale.

3. Il Ministro della pubblica istruzione definisce altresì i criteri per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici ed aziende private ai fini di quanto previsto alla lettera d) del comma 2.

4. Con le leggi di riforma degli ordinamenti didattici dell'università e di riordino del sistema regionale di formazione professionale, deve essere prevista la possibilità di frequentare, al termine della scuola secondaria superiore, nell'ambito regionale universitario o scolastico, corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare ulteriormente le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore, secondo una gamma di qualifiche, opportunità, specializzazioni, non conseguibili direttamente nel corso quinquennale.

ART. 10.

(Innovazioni e azioni didattiche positive).

1. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e giuridico-amministrativa, da definire con apposita legge da

approvarsi non dopo l'emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 11, possono arricchire, innovare e integrare i piani di studio, con la sperimentazione metodologico-didattica e di ordinamenti e strutture regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilendo i rapporti di collaborazione culturale e didattica con gli enti locali, anche nel quadro di progetti innovativi annuali e pluriennali deliberati dagli stessi, con la radio televisione italiana, con i centri pubblici di ricerca, con enti culturali, informativi, sportivi e con aziende pubbliche o private, anche in riferimento alla possibilità di utilizzare tecnologie avanzate, strutture ed esperti, nonché per effettuare seminari, attività di tirocinio, incontri e visite guidate.

2. I collegi dei docenti, sentiti i consigli di istituto, i comitati e le assemblee di classe degli studenti e previa elaborazione dei consigli di classe, definiscono le modalità e i contenuti della programmazione didattica collegiale e i criteri di valutazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e stabiliscono inoltre forme di intervento didattico innovativo e integrativo in funzione sia della personalizzazione degli interventi formativi sia del sostegno didattico del recupero.

ART. 11.

(Delega).

1. Il Governo è delegato a emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria concernenti:

a) le discipline di insegnamento dell'area comune e i contenuti anche di carattere interdisciplinare del biennio e del triennio; i piani di studio ed i moduli formativi finalizzati all'acquisizione, al termine del corso di studio quinquennale, delle diverse professionalità di base e dei relativi diplomi;

b) la definizione dei percorsi formativi e delle tipologie di qualificazione professionale afferenti alle quattro aree di professionalità del triennio da realizzarsi mediante raccordi tra le quattro aree di orientamento del biennio e i corsi regionali di formazione professionale;

c) la trasformazione degli attuali ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore, dei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia, di dattilografia, di tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità meccanica, attenendosi al principio della unificazione dei ruoli, della mobilità del personale e della definizione di nuove professionalità docenti;

d) la revisione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore, mediante l'unificazione delle stesse presso le province.

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina una commissione di esperti di non più di cinquanta membri, espressione delle necessarie competenze culturali, scientifiche e professionali.

3. Tale commissione può articolarsi in sezioni di lavoro e avvalersi del contributo dell'università, di centri di ricerca e di istituti scientifici, nonché delle scuole secondarie superiori in cui siano in corso sperimentazioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

4. La commissione, nell'ambito degli obiettivi generali dell'istruzione secondaria superiore, definisce in una prima fase tutti gli aspetti relativi al biennio ed in una seconda fase definisce le questioni inerenti agli assetti del triennio. Al compimento dei lavori della commissione, il Ministro della pubblica istruzione predispose gli schemi delle norme delegate, li sottopone all'esame del Consiglio dei ministri e li trasmette ad una Commissione di parlamentari composta da venti deputati e da venti senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in modo

che sia assicurata una rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari, che si pronuncia entro trenta giorni; il Ministro della pubblica istruzione, sulla base del parere espresso da questa Commissione, predispone in conformità le norme delegate; queste vengono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro e non oltre il mese successivo all'emissione del parere da parte della Commissione parlamentare.

5. Nelle materie di cui alle lettere *a)*, e *b)* del comma 1 possono essere apportati successivi aggiornamenti mediante decreto del Presidente della Repubblica, da emanare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti.

ART. 12.

(Piano nazionale di aggiornamento).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli organismi pubblici competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e le competenti Commissioni parlamentari, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, da attuarsi in due fasi.

2. La prima fase, da svolgersi nell'anno scolastico 1986-87, deve prevedere distintamente e contestualmente:

a) l'attuazione a livello regionale di seminari della durata di almeno cento ore cui partecipino docenti da impiegare successivamente, in qualità di formatori, nelle attività di aggiornamento previste dalla seconda fase; la partecipazione ai corsi e l'iscrizione, al termine dell'anno scolastico 1986-1987, negli albi regionali dei formatori, avviene su domanda con la presentazione dei richiesti titoli culturali e la certificazione delle esperienze già effettuate in qualità di esperti e coordinatori di corsi di aggiornamento;

b) l'effettuazione, presso tutte le scuole secondarie superiori, di attività finalizzate all'approfondimento degli obiettivi della riforma e all'elaborazione, da parte dei docenti stessi, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio, con specifico riferimento ai contenuti essenziali, ai programmi delle singole discipline, alle metodologie di programmazione collegiale e di verifica, agli strumenti e all'organizzazione didattica.

3. La seconda fase ha una durata almeno quinquennale, è estesa a tutto il personale e si svolge a partire dall'anno scolastico 1987-1988 e prevede l'organizzazione di interventi di aggiornamento finalizzati all'attuazione della riforma.

4. Il piano nazionale di aggiornamento utilizza le nuove tecnologie informative e gli strumenti messi a disposizione mediante apposite convenzioni con la RAI-TV e può richiedere la collaborazione del personale e delle strutture della formazione professionale regionale, nonché di tecnici del sistema produttivo.

5. Il piano prevede l'istituzione graduale, nell'arco di un biennio, su base distrettuale o interdistrettuale, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, e per la documentazione educativa, la progettazione di attività di innovazione e sperimentazione, la ricerca didattica. I centri sono strutture operative degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, utilizzano sedi e attrezzature fornite dalle province e coordinano l'attività di aggiornamento da svolgere sia nei centri stessi sia in istituzioni scolastiche opportunamente attrezzate.

6. Le attività di aggiornamento si svolgono durante l'intero anno scolastico, mediante sequenze articolate su moduli didattici e utilizzano, oltre a una parte delle attività di servizio non di insegnamento previste dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, da dedicare alla programmazione didattica collegiale dei

consigli di classe, una quota aggiuntiva di ore per il personale che nel corso dei cinque anni sarà chiamato, per contingenti, a partecipare alle attività seminariali previste dalla seconda fase del piano.

7. Secondo le procedure stabilite dalla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono stabiliti incentivi economici o di carriera per tutto il personale scolastico che partecipa all'effettuazione del piano di aggiornamento.

ART. 13.

(Norme transitorie).

1. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua a partire dall'anno scolastico 1987-1988, iniziando dalla prima classe. Gli studenti che frequentano le classi successive alla prima proseguono gli studi secondari con l'ordinamento già in vigore. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 11, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, un piano nazionale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base dei piani regionali, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.